



Regione Lombardia

DECRETO N. 2629

Del 01/03/2022

Identificativo Atto n. 322

DIREZIONE GENERALE FORMAZIONE E LAVORO

Oggetto

ULTERIORI INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ANNO FORMATIVO 2021/2022 IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. 5140/2021 E MODIFICA ALL'AVVISO DI CUI AL D.D.U.O. 13378/2021.

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA U.O. SISTEMA DUALE E FILIERA FORMATIVA

VISTO l'art. 1, comma 622 della Legge del 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone l'obbligo di istruzione per almeno dieci anni, finalizzato a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età;

VISTO l'art. 64, comma 4-bis del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, che prevede che l'obbligo di istruzione possa essere assolto anche nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 inerente la "Disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" ed in particolare l'art. 43, che fissa la disciplina del contratto di apprendistato per il conseguimento della qualifica e del diploma professionale, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore e del certificato di specializzazione tecnica superiore e l'art. 45, che regola il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca;
- il D.M. 12 ottobre 2015 inerente la "Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81";

VISTE:

- la l.r. 6 agosto 2007, n.19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia", così come modificata e integrata dalla l.r. 5 ottobre 2015, n. 30;
- la l.r. 4 agosto 2003, n. 13 "Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate", come integrata dall'art. 28 della l.r. 28 settembre 2006, n. 22;
- la l.r. 28 settembre 2006, n. 22 "Il mercato del lavoro in Lombardia", così come modificata e integrata dalla l.r. 5 ottobre 2015, n. 30 e dalla l.r. 4 luglio 2018, n. 9;

VISTI:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio – (Regolamento generale);



Regione Lombardia

- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio in cui sono definite le priorità di investimento del FSE, declinate in relazione a ciascuno degli obiettivi tematici individuati nel citato Regolamento 1304/2013, che devono essere concentrati prioritariamente sull'occupazione e sostegno alla mobilità professionale; sull'istruzione, rafforzamento delle competenze e formazione permanente; sull'inclusione sociale e lotta contro la povertà ed infine sul rafforzamento della capacità istituzionale;
- la Comunicazione n. 2016/C 262/01 della Commissione sulla nozione di aiuti di stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea con particolare riferimento al punto 2.5 – Istruzione e attività di ricerca;
- la Decisione della Commissione del 17 dicembre 2014 – C (2014) 10098, con la quale è stato approvato il P.O.R. Lombardia FSE 2014–2020 e le relative modifiche approvate con Decisione di Esecuzione C(2018) 3833 del 12 giugno 2018 e con Decisione della Commissione del 9 novembre 2020 - C(2020)7664;

VISTA la Circolare ANPAL 19 febbraio 2021, n. 4364 recante “Quadro di riferimento per gli interventi FSE da attuare in risposta al Covid-19”;

VISTI:

- il D.L. del 25 maggio 2021, n. 73, convertito in L.n. 23 luglio 2021, n. 106 “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”;
- il D.L. del 23 luglio 2021, n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” e in particolare l'art. 1, che dispone, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, che lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021;
- Ordinanza del Ministero della Salute 30 agosto 2021 Adozione delle “Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico”;
- Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”;
- Ordinanza del Ministero della Salute 2 dicembre 2021 Adozione delle “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”;
- Decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19” che dispone che lo stato di emergenza è ulteriormente prorogato fino al 31



Regione Lombardia

dicembre 2021;

- Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante "Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria";
- Ordinanza del Ministero della Salute 9 gennaio 2022 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Decreto-legge 7 gennaio 2022, n.1, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore";
- Ordinanza del Ministero della Salute 31 gennaio 2022 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, recante "Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo";
- Ordinanza del Ministero della Salute 11 febbraio 2022 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Sicilia, Valle d'Aosta, Veneto e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano";

RICHIAMATI gli atti di programmazione strategica regionale ed in particolare il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatura, di cui alla D.C.R. n. 64 del 10 luglio 2018 in cui è fortemente sostenuto il consolidamento qualitativo del sistema di istruzione e formazione professionale attraverso il rafforzamento del modello regionale duale, la promozione dell'apprendistato per il conseguimento della qualifica e del diploma professionale, la permanenza nel percorso educativo e l'ingresso nel mondo del lavoro;

RICHIAMATI altresì:

- il D.D.U.O. del 20 dicembre 2013, n. 12550 "Approvazione delle indicazioni regionali per l'offerta formativa dei percorsi di leFP di secondo ciclo (art. 22 della l.r. 19/07)";
- il D.D.S. del 28 luglio 2014, n. 7214 "Approvazione delle procedure, disposizioni, adempimenti specifici e standard formativi minimi di apprendimento relativi all'offerta di leFP di secondo ciclo della Regione Lombardia, in attuazione del D.D.U.O. n. 12550 del 20/12/2013.";
- la D.G.R. del 17 gennaio 2018, n. 7763 "Indirizzi regionali in materia di tirocini" e il D.D.S. del 7 maggio 2018, n. 6286 "Indirizzi regionali in materia di tirocini – disposizioni attuative";
- la D.G.R. del 10 marzo 2021, n. XI/4397, con la quale è stata approvata la programmazione del sistema di Istruzione e Formazione Professionale di Regione Lombardia per l'anno formativo 2021/2022;
- la D.G.R. del 13 settembre 2021, n. XI/5227 "Incremento del valore massimo delle doti istruzione e formazione professionale – a.f. 2021/2022";
- la D.G.R. del 20 aprile 2020, n. XI/3062, come modificata dalle D.G.R. n. 3646 del 13



Regione Lombardia

ottobre 2020 e n. 4994 del 5 luglio 2021, con cui è stata approvata la programmazione triennale del sistema di alta formazione tecnica e professionale per le annualità formative 2020/2021 e 2021/2022;

- la D.G.R. del 26 luglio 2021, n. XI/5102 "Lombardia Plus Linea Alta Formazione Cultura - Approvazione delle Linee Guida per la realizzazione dell'iniziativa a Sostegno dello Sviluppo delle Politiche Integrate di Formazione e Lavoro";

VISTA la D.G.R. del 2 agosto 2021, n. XI/5140 "Indicazioni regionali per l'avvio dell'anno scolastico e formativo 2021/2022" con la quale, altresì:

- è stata prevista la modalità di sperimentazione attiva per gli allievi con età inferiore a 15 anni attraverso il project work, quale ulteriore strumento per realizzare l'alternanza scuola-lavoro protetta;
- è stata prevista la possibilità di attivare project work per allievi con 15 anni compiuti, allo scopo di rafforzare le competenze tecnico-professionali in ottica propedeutica all'inserimento in contesti produttivi e organizzativi reali;
- sono state approvate le indicazioni relative all'Avvio delle attività formative per l'a.f. 2021/2022, con riferimento ai seguenti percorsi:
 - o triennali per il conseguimento del titolo di Qualifica professionale, anche in modalità modulare;
 - o quadriennali e di IV anno per il conseguimento del titolo di Diploma professionale;
 - o personalizzati per allievi con disabilità;
 - o approvati nell'ambito del programma Garanzia Giovani avviso antidispersione (limitatamente alle modalità di attuazione della didattica e alla organizzazione dei tempi e degli spazi);
 - o corso annuale integrativo per l'accesso all'esame di Stato di istruzione professionale;
 - o IFTS; o Lombardia Plus;
 - o ITS;
 - o Apprendistato di primo livello e apprendistato di terzo livello per il conseguimento del titolo ITS.
- è stata demandata alla Direzione Generale Formazione e Lavoro l'attuazione della deliberazione ed è stata rinviata a successivi specifici provvedimenti l'adozione e approvazione di eventuali ulteriori misure nell'ambito del sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale, che dovessero rendersi necessarie per meglio rispondere alle esigenze derivanti dall'emergenza epidemiologica in atto;

DATO atto che l'Allegato "2" alla citata D.G.R. XI/5140/2021, al paragrafo 2. Misure generali riguardanti le metodologie didattiche, prevede che:

- "La **formazione d'aula e/o di laboratorio** viene svolta in presenza. In modo integrativo e complementare possono essere utilizzate modalità di formazione a distanza, da un lato per ottemperare alle regole di distanziamento in una fase di graduale uscita dalla situazione emergenziale e dall'altro per dare accesso ad una vasta quantità di



Regione Lombardia

contenuti, anche in forma interattiva, attraverso l'uso di tecnologie digitali nella didattica (art. 29bis, c.1, l.r. 19/2007 come modificata dalla l.r. 30/2015).

È possibile erogare parte della formazione d'aula e/o di laboratorio in modalità FAD, avvalendosi di tutti gli strumenti di e-learning. La FAD può essere realizzata in modalità sincrona, all'interno di tutti i percorsi (FSE e Non FSE) e in modalità asincrona, senza restrizioni nei percorsi Non FSE e nei percorsi FSE limitatamente a finalità di recupero di lezioni non fruite in simultanea, in continuità con il decreto 2414/2021.

Il **numero di ore complessivamente realizzate in FAD**, in modalità sincrona e/o asincrona, **non deve superare il 30% del monte orario annuale della formazione frontale** (d'aula e di laboratorio). In caso di ritorno ad uno stato emergenziale, che determini la sospensione delle attività didattiche in presenza, sarà disposta, con apposito provvedimento della Direzione Generale Formazione e Lavoro, una specifica deroga a tale percentuale."

- "Il project work può essere svolto in presenza o a distanza. Se svolto in presenza può essere realizzato anche nei laboratori formativi dell'istituzione formativa.

In continuità con il decreto 2414/2021, nei percorsi FSE il tutor e/o il docente devono garantire un'attività di presidio sincrona di almeno il 10% del monte ore totale del progetto. È possibile reiterare diversi moduli per una progettualità complessiva.

Le varie fasi di cui si compone il project work (assegnazione del progetto, assistenza in itinere ai discenti, monitoraggio e valutazione dell'elaborato finale, condivisione dei risultati con il gruppo/classe) possono essere realizzate dal docente/dal tutor formativo e/o dal tutor aziendale, se coinvolto, in possesso di competenze professionali specifiche nell'oggetto del progetto."

- sono compresi fra i percorsi FSE: III anni, IV anni IeFP e PPD, IFTS, ITS (percorsi confermati), Lombardia plus;

VISTA la nota del 21 dicembre 2021, n. E1.2021.0398151 "Chiarimenti e integrazioni sull'utilizzo della FAD e sulla diversificazione delle metodologie didattiche dell'anno scolastico e formativo 2021/2022 definiti dalla DGR 5140/2021", con la quale è stato altresì chiarito che la possibilità dello svolgimento delle attività formative a distanza entro i limiti e con le modalità già stabilite dalla citata DGR 5140/2021, è applicabile anche a ogni singolo studente per tutti i casi specifici che necessitino di garanzia e continuità didattica. Inoltre, sempre con riferimento ad esigenze specifiche dei singoli allievi, la previsione di formazione a distanza può superare il limite massimo del 30% del monte ore totale riferito a ciascuna annualità di formazione frontale;

VISTO il D.D.U.O. del 7 ottobre 2021, n. 13378 "Avviso per la fruizione dell'offerta formativa dei percorsi del sistema regionale di Istruzione e formazione professionale - Anno formativo 2021/2022 - In attuazione della D.G.R. 4397/2021.", e in particolare, il punto C.6.2 Finanziamento e rendicontazione delle Doti di terza annualità, IV annualità e PPD e doti finanziate con Budget duale, che prevede altresì quanto segue:



Regione Lombardia

“Per i servizi di elaborazione e realizzazione del PIP dei Percorsi Personalizzati per allievi Disabili, per i servizi riconoscibili per Dispersione grave, per le esperienze di alternanza scuola lavoro in allargamento della durata oraria annua, per i moduli aggiuntivi di recupero degli apprendimenti e per le doti finanziate nell'ambito del potenziamento per il conseguimento di qualifiche e diplomi IeFP, può essere esclusivamente richiesta la liquidazione finale.”;

TENUTO CONTO che nelle circolari ANPAL del 2020 e del 2021 circa il “quadro di riferimento per gli interventi FSE da attuare in risposta al COVID-19” vengono date indicazioni alle Autorità di Gestione del POR FSE su come gestire gli interventi finanziati; nello specifico, nella circolare del 2020, a pag. 25 si fa esplicito riferimento al fatto che “le autorità di gestione possono fornire limitazioni o indicazioni specifiche sulla possibilità di attivazione della formazione in modalità sincrona e asincrona”, disposizione confermata nell'aggiornamento della circolare del 2021;

CONSIDERATO che lo stato di emergenza per il contagio da COVID 19 ha riguardato una parte maggioritaria dell'anno formativo;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di definire, relativamente all'Allegato 2 della D.G.R. XI/5140/2021 “Indicazioni regionali per l'avvio dell'anno formativo 2021/2022”:

- con riferimento alla FAD:
 - che la stessa è applicabile anche a ogni singolo studente per tutti i casi specifici che necessitano di garanzia e continuità didattica;
 - che fino al perdurare dello stato di emergenza, oltre che nei casi di quarantena prescritti, la formazione a distanza può superare il limite massimo del 30% del monte ore totale di formazione frontale di ciascuna annualità, con riferimento ad esigenze specifiche dei singoli allievi, che necessitano di garanzia e continuità didattica. In fase di rendicontazione, l'Istituzione formativa deve rilasciare dichiarazione ai sensi del DPR 445/00;
 - che, in analogia con quanto definito dall'Accordo Stato Regioni del 31 marzo 2020, le ore di FAD eccedenti il 30% del monte ore totale annuale di formazione frontale possono essere erogate esclusivamente in modalità sincrona.
 - che i moduli aggiuntivi di recupero degli apprendimenti non possono essere in ogni caso erogati in FAD asincrona;
 - si fa salvo quanto definito in merito ai percorsi finanziati con risorse FSE;
- con riferimento al project work:
 - che l'attività di presidio sincrona di almeno il 10% viene calcolato sulla base sia del project work erogato in sincrono sia del project work svolto in presenza. Per il riconoscimento della spesa, il project work asincrono viene ammesso in proporzione al project work in presenza/sincrono fruito, in modo tale che quest'ultimo rappresenti almeno il 10% del totale del project work ammissibile (escludendo, ai soli fini della determinazione della percentuale indicata, le ore di assenza giustificata del project



Regione Lombardia

work in presenza/sincrono);

- che tale modalità non può essere attivata per l'allargamento alternanza, relativo a interventi eccedenti la durata ordinamentale dei percorsi di secondo e terzo anno;
- con riferimento ai quarti anni leFP, conseguentemente alla copertura della spesa legata all'aumento del valore della dote, di cui alla DGR XI/5227 del 13 settembre 2021 e in coerenza con quanto definito nell'Avviso di cui al D.D.U.O. 13378 del 7 ottobre 2021, si applicano le indicazioni valide per i Percorsi Non FSE (di cui alla D.G.R. XI/5140/2021); resta in ogni caso valida l'indicazione della compilazione per gli stessi del GRPA, così come definito con il citato D.D.U.O.;

RITENUTO altresì:

- di modificare il punto C.6.2 Finanziamento e rendicontazione delle Doti di terza annualità, IV annualità e PPD e doti finanziate con Budget duale dell'Allegato A al D.D.U.O. 13378/2021, come di seguito indicato:

"Omissis

Per i servizi di elaborazione e realizzazione del PIP dei Percorsi personalizzati per allievi disabili, per i servizi riconoscibili per Dispersione grave, per le esperienze di alternanza scuola lavoro in allargamento della durata oraria annua, per i moduli aggiuntivi di recupero degli apprendimenti e per le doti finanziate nell'ambito del potenziamento per il conseguimento di qualifiche e diplomi leFP, può essere esclusivamente richiesta la liquidazione finale, a prescindere dal raggiungimento del 50% delle ore previste dal PIP per tali servizi/esperienze/moduli.";

- di far salve tutte le restanti determinazioni di cui al decreto n. 13378/2021 e s.m.i.;

VISTI:

- la DCR n. XI/64 del 10/07/2018, con cui è stato approvato il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura;
- la L.R. 34/78 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità;
- L.R. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale";
- la DGR n. 4185 del 13 gennaio 2021 che ha aggiornato gli assetti organizzativi a seguito della rimodulazione e ridistribuzione delle deleghe assessorili;
- la DGR n. 4222 del 25 gennaio 2021 con cui sono stati attribuiti gli incarichi di Direttore generale e centrale delle direzioni costituite/rimodulate con la delibera sopra citato;

DECRETA

1. di definire relativamente all' Allegato 2 della D.G.R. XI/5140/2021 "Indicazioni regionali per l'avvio dell'anno formativo 2021/2022":



Regione Lombardia

- con riferimento alla FAD:
 - che la stessa è applicabile anche a ogni singolo studente per tutti i casi specifici che necessitano di garanzia e continuità didattica;
 - che fino al perdurare dello stato di emergenza, oltre che nei casi di quarantena prescritti, la formazione a distanza può superare il limite massimo del 30% del monte ore totale di formazione frontale di ciascuna annualità, con riferimento ad esigenze specifiche dei singoli allievi, che necessitano di garanzia e continuità didattica. In fase di rendicontazione, l'Istituzione formativa deve rilasciare dichiarazione ai sensi del DPR 445/00;
 - che, in analogia con quanto definito dall'Accordo Stato Regioni del 31 marzo 2020, le ore di FAD eccedenti il 30% del monte ore totale annuale di formazione frontale possono essere erogate esclusivamente in modalità sincrona.
 - che i moduli aggiuntivi di recupero degli apprendimenti non possono essere in ogni caso erogati in FAD asincrona;
 - si fa salvo quanto definito in merito ai percorsi finanziati con risorse FSE;
- con riferimento al project work:
 - che l'attività di presidio sincrona di almeno il 10% viene calcolato sulla base sia del project work erogato in sincrono sia del project work svolto in presenza. Per il riconoscimento della spesa, il project work asincrono viene ammesso in proporzione al project work in presenza/sincrono fruito, in modo tale che quest'ultimo rappresenti almeno il 10% del totale del project work ammissibile (escludendo, ai soli fini della determinazione della percentuale indicata, le ore di assenza giustificata del project work in presenza/sincrono);
 - che tale modalità non può essere attivata per l'allargamento alternanza, relativo a interventi eccedenti la durata ordinamentale dei percorsi di secondo e terzo anno;
- con riferimento ai quarti anni leFP, conseguentemente alla copertura della spesa legata all'aumento del valore della dote, di cui alla DGR XI/5227 del 13 settembre 2021 e in coerenza con quanto definito nell'Avviso di cui al D.D.U.O. 13378 del 7 ottobre 2021, si applicano le indicazioni valide per i Percorsi Non FSE (di cui alla D.G.R. XI/5140/2021); resta in ogni caso valida l'indicazione della compilazione per gli stessi del GRPA, così come definito con il citato D.D.U.O.;

2. di modificare il punto C.6.2 Finanziamento e rendicontazione delle Doti di terza annualità, IV annualità e PPD e doti finanziate con Budget duale dell'Allegato A al D.D.U.O. 13378/2021, come di seguito indicato:

“Omissis

Per i servizi di elaborazione e realizzazione del PIP dei Percorsi personalizzati per allievi disabili, per i servizi riconoscibili per Dispersione grave, per le esperienze di alternanza scuola lavoro in allargamento della durata oraria annua, per i moduli aggiuntivi di recupero degli apprendimenti e per le doti finanziate nell'ambito del potenziamento



Regione Lombardia

per il conseguimento di qualifiche e diplomi leFP, può essere esclusivamente richiesta la liquidazione finale, a prescindere dal raggiungimento del 50% delle ore previste dal PIP per tali servizi/esperienze/moduli.";

3. per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto restano valide le indicazioni contenute nella D.G.R. n. XI/5140/2021 e nel D.D.U.O. 13378/2021 e s.m.i.;
4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul Portale Programmazione Europea – <http://www.fse.regione.lombardia.it> nonché sul portale Bandi OnLine – www.bandiregione.lombardia.it.

Il Dirigente
BRUNELLA REVERBERI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge